

PARERE N. 206 DEL 19/12/2012

PREC 150/12/S

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Carate Brianza – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico – Importo a base di gara € 474.085,00 – S.A.: Comune di Carate Brianza (MB).

Artt. 43 e 44 D.Lgs. 163/2006: certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e 14001 - Partecipazione in raggruppamento - Requisito non cumulabile.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 15 giugno 2012 è pervenuta l'istanza indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Carate Brianza ha chiesto un parere in merito all'applicazione della *lex specialis*. In particolare la stazione appaltante ha fatto presente che quest'ultima ha disposto, ai fini della partecipazione alla gara *de qua*, il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001. Nel rispondere ai chiarimenti sulla disciplina di gara, la stazione appaltante ha specificato che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese le suddette certificazioni dovevano essere possedute da almeno una delle ditte che compongono il raggruppamento, ritenendo le stesse dei requisiti di capacità tecnico-professionale, da valutarsi in modo cumulativo, attraverso la sommatoria delle capacità che fanno capo a tutte le imprese.

Tuttavia, durante la seduta pubblica di esame della documentazione amministrativa, tale applicazione della *lex specialis* è stata contestata, conseguentemente la stazione appaltante è in dubbio se le certificazioni richieste debbano considerarsi requisiti di natura soggettiva e come tali debbano essere possedute da tutte le imprese di un raggruppamento oppure se possano essere oggetto di cumulo.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale avviata da questa Autorità, la Marasco Viaggi ha censurato l'operato della stazione appaltante, secondo cui i requisiti di qualità vanno valutati in modo cumulativo attraverso la sommatoria delle capacità che fanno capo a tutte le imprese componenti il costituendo R.T.I. e, non come requisiti soggettivi, che devono essere posseduti da ciascuna impresa facente parte del R.T.I.. Seguendo tale tesi, secondo l'operatore economico, verrebbe meno la dimostrazione dell'idoneo livello qualitativo riguardante l'esecuzione del servizio, proprio in considerazione di maggiore affidabilità assicurata dalla certificazione tecnica.

Ritenuto in diritto

La questione controversa, oggetto del presente esame, ruota intorno al possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 richiesto dalla *lex specialis*, ai fini della partecipazione.

Al riguardo questa Autorità ha già precisato che ai sensi degli artt. 43 e 44 del Codice, le amministrazioni possono richiedere: (i) la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità; (ii) unicamente nei casi appropriati, l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto e, a tale scopo, la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale. Nel caso di appalti di servizi e forniture vale, altresì, quanto disposto dall'art. 281 del Regolamento circa i criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale (cfr. AVCP determinazione n 4 del 10.10.2012). In virtù di quanto sopra detto ed in considerazione del peculiare oggetto della gara *de qua* (affidamento servizio di trasporto) la disposizione in esame risulta legittima.

Si tratta, quindi, di verificare come la stessa debba essere applicata nel caso di partecipazione di un raggruppamento alla gara *de qua*. A tal fine, è necessario, da un lato, considerare che quest'ultimo è di tipo orizzontale, e, dall'altro, chiarire la natura delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 richieste dalla *lex specialis*.

La prima delle su citate certificazioni è disciplinata dall'art. 43 D.Lgs. 163/2006, che la qualifica in termini sostanziali come attestazione dell' "*ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità*". Le norme ivi richiamate sono quelle identificate a livello europeo con l'acronimo ISO 9001, che definiscono i principi che l'imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione, ma non disciplinano il modo in cui l'imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni. La certificazione di qualità ISO 9001 non copre, quindi, il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l'imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi (cfr. AVCP parere n.97 del 19.5.2011). Ciò permette di assimilare la certificazione di qualità ad un requisito soggettivo, in quanto attinente ad uno specifico "status" dell'imprenditore: l'aver ottemperato a determinate disposizioni normative preordinate a garantire

alla stazione appaltante che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto della normativa in materia di processi di qualità (cfr. AVCP determinazione n.2 del 1.8.2012).

La seconda delle su citate certificazioni rientra nel campo di applicazione dell'art. 44 D.Lgs. 163/2006, in quanto la normativa ISO 14001 è uno standard internazionale di carattere volontario, che definisce come deve essere sviluppato un sistema di gestione ambientale efficace e sostenibile.

Quest'ultimo è l'insieme delle misure adottata da un'azienda per orientare la propria struttura operativa ad un comportamento responsabile. La relativa certificazione ISO 14001 non attesta, quindi, una particolare prestazione ambientale, ma è finalizzata a dimostrare l'esistenza di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali. Ne consegue che anche quest'ultima è assimilabile, per le medesime ragioni sopra svolte, ad un requisito soggettivo.

Di conseguenza nella fattispecie in esame, in caso di partecipazione alla gara *de qua* di un raggruppamento, ciascuna impresa facente parte dello stesso deve dimostrare il possesso delle certificazioni richieste dalla *lex specialis*. Ciò in quanto il possesso di queste ultime mira ad assicurare alla stazione appaltante l'esecuzione dell'appalto secondo un livello minimo di prestazioni in conformità a parametri qualitativi ed ambientali rigorosamente predefiniti, e, pertanto, ciascuna impresa esecutrice deve avere le certificazioni richieste (AVCP determinazione n.27 del 6.02.2007).

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, precisando come segue: " (...) *in caso di partecipazione alla gara - indetta per la aggiudicazione di appalto di servizi - di imprese riunite in associazione temporanea, occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferenti in via immediata alla qualità del prodotto o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese), dai requisiti di carattere soggettivo (che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata), (...)*" (Cons. Stato, Sez. IV, n. 435 del 14.02.2005).

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 previste nel disciplinare di gara come requisiti di partecipazione debbano essere singolarmente possedute da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento.

I Consiglieri Relatori: Luciano Berarducci, Andrea Camanzi

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 dicembre 2012

Il Segretario Maria Esposito